

EMISSIONI IN ATMOSFERA: BILANCIO COV DA INVIARE AL DIPARTIMENTO ARPA ENTRO IL 31 MARZO

Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività che prevedono l'utilizzo di prodotti contenente Composti Organici Volatili (COV) ad esempio verniciatura, incollaggio, ... prevedono l'invio del bilancio COV al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il bilancio di massa relativo all'utilizzo di COV deve essere redatto con cadenza annuale (1° Gennaio – 31 Dicembre) ed inviato al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Per poter redigere il bilancio di massa relativo all'utilizzo dei COV è necessario possedere i seguenti dati:

- Consumo annuale dei prodotti (prodotti vernicianti, diluenti organici, solventi, ecc.) contenenti COV;
- Contenuto di COV nel prodotto utilizzato (tale dato è possibile reperirlo leggendo la scheda di sicurezza del prodotto).

Chi ancora non avesse ottemperato a tale obbligo può contattarci per avere ulteriori informazioni.

CARATTERISTICHE DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

L'art. 183 del D.lgs. 152/06 modificato con l'art. 10 del D.lgs. 205/2010 ha definito come deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotto, rispettando le seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- **con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il **quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga** complessivamente i **30 metri cubi** di cui al massimo **10 metri cubi di rifiuti pericolosi**;
- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

In sintesi occorre verificare che il deposito temporaneo dei rifiuti all'interno della Vostra azienda avvenga secondo quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2013 (MUD)

Il DPCM del 20 dicembre 2012 ha stabilito che la dichiarazione ambientale relativa ai dati 2012 dovrà essere presentata con le modalità MUD, **entro il 30 aprile 2013.**

Per il 2013 non è possibile utilizzare la modalità Sistri perché l'operatività del sistema è sospesa fino al compimento di verifiche da compiere entro il 30 giugno 2013 (art. 52 del DL 22 giugno 2012, n. 83).

Al fine di evitare l'accumulo degli ultimi giorni vicino alla scadenza, vi invitiamo di fornirci il prima possibile le informazioni per aiutarvi ad ottemperare all'obbligo della scadenza.

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

Le aziende che hanno richiesto e posseggono l'autorizzazione al trasporto di rifiuti propri devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto annuale.

L'importo da versare è di Euro 50,00 da effettuarsi su conto corrente postale n. 54828207, su bollettino a tre cedolini, intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali, causale: diritto annuale trasporto propri rifiuti (indicando l'anno cui il versamento si riferisce).

Si ricorda che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia per il trasporto di rifiuti propri ha validità decennale.

12 MARZO 2013: ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO STATO REGIONI: FORMAZIONE E ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Atto n. 53 GU n. 60 del 12/3/2012) che modifica il sistema della formazione dei lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature di lavoro in attuazione dell'art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/2008. Le attrezzature per le quali ora è necessaria una specifica abilitazione degli operatori regolamentata dall'Accordo Stato-Regioni sono le seguenti: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, gru mobili, trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo

La formazione è articolata in moduli teorici (modulo giuridico-normativo e modulo tecnico) e pratici con differenti contenuti e durata a seconda del tipo di attrezzatura utilizzata.

La formazione specifica all'uso delle attrezzature è aggiuntiva della formazione obbligatoria generale e specifica definita dall'art. 37 del D.lgs. n.81/2008 e dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

L'Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012 individua chiaramente anche i soggetti formatori autorizzati per la sopracitata formazione restringendola di fatto ad alcuni soggetti ben definiti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori approfondimenti.

Aurema S.r.l.